

Titolo I

Principi Generali

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia - di seguito chiamata anche Fondazione - deriva dalla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fondata in Roma nel 1584, e dall'assorbimento in essa della Gestione Autonoma dei Concerti, effettuati ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
3. La Fondazione ha sede legale in Roma, Via Vittoria n.6.

Art. 2

Scopi e finalità

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, la valorizzazione del proprio patrimonio storico, l'educazione musicale della collettività, la formazione professionale dei quadri artistici, e la valorizzazione dei propri complessi artistici stabili.

Art. 3

Attività della Fondazione

1. Per il perseguimento dei propri fini la Fondazione:

- a) realizza, prevalentemente con i propri complessi artistici stabili, concerti sinfonici, sinfonico-corali, corali, polifonici, da camera ed esecuzioni liriche, sia in Italia che all'estero, da destinare anche alla produzione discografica, video, multimediale e affine, e alla loro diffusione;
- b) conferisce la dignità di Accademico, secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente statuto;
- c) organizza corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché scuole di eccellenza artistico - professionale nel settore di competenza;
- d) rilascia i diplomi dei corsi di perfezionamento di cui ai Regi Decreti 22/6/1939 n.1076 e 15/4/1942 n.564 e altri di studi superiori musicali riconosciuti dalle competenti autorità;
- e) cura la conservazione e la gestione del proprio patrimonio storico costituito dalla biblioteca, dal museo degli strumenti musicali antichi e moderni, dall'archivio storico, dagli archivi di etnomusicologia, dagli archivi di registrazione musicale su dischi, nastri ed ogni altro supporto, nonché da quanto altro inerente agli sviluppi delle discipline musicali;
- f) promuove pubblicazioni, concorsi, convegni, conferenze ed ogni iniziativa atta alla divulgazione e alla elevazione della cultura musicale;
- g) svolge attività commerciali ed accessorie conformi agli scopi istituzionali.

2. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Titolo II

Patrimonio e proventi

Art. 4

Composizione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal patrimonio dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e da quello della Gestione Autonoma dei Concerti determinati secondo i termini e le modalità previsti dall'art.7 del d.lgs. 29 giugno 1996 n. 367;
 - b) da ogni altro bene immobile o mobile pervenuto o che pervenga a qualsiasi titolo;
 - c) dal diritto di usare, senza corrispettivo, i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività istituzionale messi a disposizione dal Comune ai sensi dell'art.17 – 2° comma – del d.lgs 29 giugno 1996 n. 367;
2. Concorrono inizialmente al patrimonio della Fondazione:
 - a) il Comune di Roma;
 - b) la Regione Lazio;
 - c) lo Stato;
3. Possono concorrere al patrimonio della Fondazione successivamente altri soggetti pubblici o privati.
4. L'apporto complessivo dei Fondatori privati al patrimonio non può superare la misura del 40% del patrimonio stesso ai sensi della legge 21 maggio 2004 n. 128 e deve avere caratteristiche tali da non alterare l'immagine e le finalità istituzionali.
5. Il patrimonio storico della Fondazione, di cui all'art. 3 comma 1 lettera e), è inalienabile in considerazione del suo carattere di pubblica utilità.
6. La Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Gestione Autonoma dei Concerti.

Art. 5

Destinazione dei proventi e del patrimonio

1. I proventi della Fondazione devono essere interamente destinati agli scopi istituzionali. Ad essi sono destinati anche gli eventuali avanzi di gestione.
2. La Fondazione non può procedere alla distribuzione di utili o di altre utilità patrimoniali.
3. In caso di liquidazione, il patrimonio della Fondazione è devoluto a enti e istituzioni similari che operano con finalità analoghe nel settore dello spettacolo, della cultura, della educazione e della formazione musicale, con fini di pubblica utilità individuati dal liquidatore, sentiti il Comune di Roma, la Regione Lazio e l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo. I beni immobili eventualmente conferiti in uso alla Fondazione da Enti pubblici in conto patrimonio sono esclusi dalla liquidazione e restituiti agli enti medesimi.

Art. 6

Finanziamento dell'attività

1. La Fondazione provvede al finanziamento della propria attività con:
 - a) i proventi patrimoniali e di gestione;
 - b) i finanziamenti e i contributi di soggetti pubblici e privati destinati alla gestione.
2. La Fondazione può accettare donazioni, eredità e conseguire legati, ai sensi dell'art. 15 c.1 del d. lgs. 367/96. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati devono essere venduti, salvo che vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione esercita.
3. La Fondazione ha il diritto esclusivo alla utilizzazione della propria immagine, ivi incluso l'utilizzo del proprio nome, denominazione storica e delle denominazioni delle manifestazioni dalla stessa organizzate. La Fondazione può consentire o concedere l'uso dei predetti diritti per iniziative compatibili e/o strumentali con le proprie finalità.

Titolo III

Organizzazione

Art. 7

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. l'Assemblea degli Accademici
 - b. il Presidente-Sovrintendente
 - c. il Consiglio Accademico
 - d. il Consiglio di Amministrazione
 - e. il Collegio dei Revisori
 - f. il Consiglio Artistico
2. I componenti gli organi della Fondazione non rappresentano coloro che li hanno nominati, né ad essi rispondono.
3. Non possono far parte degli organi della Fondazione di cui alle lettere b, c, d, e, dell'art. 7, comma 1 del presente statuto, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a, b, c, d, e, f. Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo statuto. Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.
4. I componenti degli organi della Fondazione di cui alle lettere b, c, d, e, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
 - perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
 - passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a, b, c, d, e;
 - definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n.55;
 - mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;
5. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato. La decadenza può essere pronunciata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.
6. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Capo I

Assemblea degli Accademici

Art. 8

Assemblea degli Accademici

1. L'Assemblea degli Accademici è costituita da settanta Accademici a vita, effettivi, che devono essere cittadini italiani che non si trovino nelle condizioni previste all'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55 e sono scelti tra:
 - a) coloro che emergono nell'arte musicale, nelle scienze e nelle dottrine ad essa attinenti;
 - b) persone benemerite per servizi resi all'arte o alla Fondazione; tali persone non possono superare il numero di dodici.
2. L'Assemblea degli Accademici effettivi, su proposta del Consiglio Accademico, può nominare fino a trenta Accademici onorari, di cittadinanza estera purché appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) nella stessa proporzione. Gli accademici onorari hanno la facoltà di intervenire alle Assemblee generali e di prendere parte alle discussioni, ma senza diritto di voto. Essi non possono ricoprire cariche sociali.
3. Gli Accademici effettivi e onorari in carica alla data di costituzione della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, entrano di diritto a far parte dell'Assemblea degli Accademici; essi possono recedere dalla carica. L'Assemblea provvede ad eleggere nuovi Accademici effettivi o onorari nel momento in cui vengono a crearsi posti vacanti, con le norme stabilite all'art. 10, comma 3 del presente statuto.

Art. 9

Funzioni dell'Assemblea degli Accademici

All'Assemblea degli Accademici compete di:

- a) eleggere gli Accademici effettivi ed onorari ai posti vacanti secondo criteri e modalità stabiliti nel presente statuto;
- b) eleggere i cinque membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, ai sensi del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, come convertito dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27, art. 1 decies;
- c) eleggere, fra i propri componenti, il Presidente della Fondazione che svolge anche le funzioni di Presidente dell'Assemblea degli Accademici e del Consiglio Accademico;
- d) eleggere, fra i propri componenti, il Vice-Presidente Accademico e i cinque membri del Consiglio Accademico, che durano in carica quattro anni;
- e) revocare il Presidente e i membri di cui ai punti b) e d), anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, qualora ricorrano gravi motivi;
- f) proporre modifiche statutarie;
- g) formulare proposte ed esprimere pareri sull'attività generale della Fondazione e su argomenti attinenti alla cultura e all'educazione musicale;
- h) approvare le norme per il proprio funzionamento, salvo quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 10

Funzionamento dell'Assemblea degli Accademici

1. L'Assemblea si riunisce di regola una volta all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno un decimo degli Accademici effettivi.
2. L'Assemblea è convocata per mezzo di inviti personali ai soci; tali inviti, da spedirsi, con lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della data stabilita, debbono contenere l'ordine del giorno della materia da trattarsi. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; essa delibera a maggioranza semplice degli Accademici effettivi presenti, anche per la nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione. E' dovere degli Accademici di intervenire alle adunanze dell'Assemblea. Ripetute assenze che si verificassero senza giustificazione potranno dar luogo a deplorazione da parte dell'Assemblea, su relazione del Presidente.
3. Le proposte di candidatura ad Accademico Effettivo devono essere rivolte per iscritto al Presidente dell'Accademia da almeno cinque Accademici effettivi (unitamente o anche singolarmente), oppure direttamente dall'interessato, devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di invio della convocazione dell'Assemblea e devono contenere oltre le generalità e i titoli del candidato, l'indicazione della categoria a) o b) dell'Art. 8 c.1 del presente statuto, per la quale è presentata la candidatura. Ciascun Accademico Effettivo non può avanzare proposte di candidatura in numero superiore ai posti da ricoprire. Le candidature da sottoporre alla votazione dell'Assemblea non possono superare il triplo dei posti disponibili. La valutazione delle candidature è affidata al Consiglio Accademico che delibera a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. Per le candidature di Accademici effettivi ed Accademici onorari, l'Assemblea delibera con votazione segreta. La votazione si effettua depositando nell'urna l'apposita scheda fra quelle distribuite a cura della Presidenza. Ogni scheda reca nell'esterno l'indicazione a stampa dell'elezione a cui il voto è destinato ed è fornita di lembi gommati per la perfetta chiusura a garanzia della segretezza del voto. Gli scrutatori compileranno l'elenco dei votanti. Ogni scheda dovrà essere riempita con un numero di nomi non superiore a quello dei posti vacanti. Gli scrutatori non terranno conto dei nomi eventualmente eccedenti, seguendo l'ordine in cui sono scritti, indipendentemente dal fatto che qualcuno dei nomi non eccedenti potrebbe risultare invalido. Le schede firmate all'esterno non devono essere aperte e sono escluse dal conteggio dei votanti; le schede firmate all'interno sono nulle. Saranno altresì annullate le schede comunque contrassegnate o per le quali risulti una qualsiasi infrazione alle norme statutarie. Singoli nomi che nelle schede risultassero illeggibili a giudizio unanime degli scrutatori saranno considerati come non scritti senza coinvolgere, quando si tratti di più nomi, la nullità dell'intera scheda.

Gli Accademici impediti d'intervenire potranno votare per corrispondenza; a tale scopo, insieme con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, saranno inviate le schede di votazione da riempire, unitamente ad una busta predisposta con l'indicazione del mittente, agli effetti della compilazione dell'elenco dei votanti; le schede di votazione dovranno pervenire all'Accademia non più tardi dell'ora di convocazione dell'Assemblea. Gli scrutatori, dopo preso nota del votante, apriranno la busta da lui inviata e deporranno nell'urna la scheda. L'elezione sarà valida quando i candidati abbiano riportato un numero di voti non inferiore ai due terzi del numero dei votanti, comprese le schede bianche e le schede nulle nel computo di questi. Qualora rimangano posti vacanti la votazione si ripeterà con le identiche norme non oltre due mesi dalla prima. Se nemmeno nella seconda votazione risulteranno coperti tutti i posti vacanti di Accademici, si procederà ad una terza votazione non oltre un mese dalla seconda. In questa terza votazione sarà sufficiente per l'elezione un numero di voti corrispondente alla metà più uno dei votanti con

- arrotondamento, se necessario, all'unità superiore. Dalla terza votazione saranno esclusi i candidati che nella seconda non abbiano riportato almeno un numero di voti corrispondente ad un terzo del numero dei votanti.
4. Il numero dei voti necessari per l'elezione del Presidente è di due terzi dei votanti. Gli Accademici impediti d'intervenire in Assemblea potranno votare per corrispondenza. Occorrendo, la votazione sarà ripetuta con le identiche modalità non oltre due mesi dalla prima. Ove nemmeno dalla seconda risulti eletto il Presidente, la votazione si rinnoverà per la terza volta, non oltre un mese dalla seconda; ma in questa terza votazione sarà sufficiente per l'elezione un numero di voti corrispondente alla metà più uno dei votanti con arrotondamento, se necessario, all'unità superiore.
 5. Le revoche di cui all'art. 9 sono deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Capo II

Consiglio Accademico

Art. 11

Composizione del Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico è composto:

1. dal Presidente della Fondazione;
2. dal Vice-Presidente Accademico;
3. da cinque Consiglieri Accademici.

Art. 12

Funzioni del Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico:

1. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei docenti dei corsi;
2. esamina e relaziona sui titoli delle nuove candidature ad Accademico effettivo e decide, a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti sulla loro ammissibilità, con riferimento ai requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dal presente statuto;
3. propone all'Assemblea degli Accademici le candidature alla qualifica di Accademico Onorario;
4. compila e conserva l'Albo accademico;
5. formula proposte per la custodia e valorizzazione del patrimonio storico dell'Accademia;
6. può formulare proposte e esprimere pareri sulle attività della Fondazione.

Capo III

Fondatori

Art. 13

Oltre ai Fondatori di diritto, possono acquisire successivamente la qualifica di Fondatori altri soggetti pubblici o privati che si obbligano a concorrere al patrimonio della Fondazione con propri apporti in denaro:

- a) società di capitali o di persone, enti o persone fisiche, che versano il contributo al patrimonio unitamente al contributo alla gestione: apporto minimo al patrimonio di Euro 5.164,57 (Euro cinquemilacentosessantaquattro e cinquantasette centesimi), con un contributo minimo alla gestione di Euro 149.772,50 (Euro centoquarantanovemilasettecentosettantadue e cinquanta centesimi), per un periodo di almeno due anni, con diritto di voto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 367/96 e successive modificazioni;
- b) associazioni senza scopo di lucro, costituite esclusivamente dal personale dipendente della Fondazione: apporto minimo al patrimonio di Euro 46.481,12 (Euro quarantaseimilaquattrocentoottantuno e dodici centesimi), una tantum, senza diritto di voto ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 367/96 e successive modificazioni.

I seguenti soggetti possono, altresì, acquisire per un periodo di 1 anno e senza diritto di voto ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 367/96 e successive modificazioni, la qualifica di:

Soci Sostenitori

- a) le persone fisiche che versano un apporto annuo minimo di denaro al patrimonio di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta);
- b) le associazioni e le fondazioni che versano al patrimonio un apporto annuo minimo di denaro di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento);

Socio Donatore

- a) le persone fisiche che versano un apporto annuo minimo di denaro al patrimonio di Euro 1.000,00 (Euro mille);
- b) le associazioni e le fondazioni che versano un apporto annuo minimo di denaro al patrimonio di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila);

Socio Benefattore

- a) le persone fisiche che versano un apporto annuo minimo di denaro al patrimonio di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila);
- b) le associazioni e le fondazioni che versano un apporto annuo minimo di denaro al patrimonio di Euro 10.000,00 (Euro diecimila);

Socio Mecenate

- a) le persone fisiche che versano un apporto annuo minimo di denaro al patrimonio di Euro 10.000,00 (Euro diecimila);

b) le associazioni e le fondazioni che versano un apporto annuo minimo di denaro al patrimonio di Euro 30.000,00 (Euro trentamila).

Gli importi e i valori indicati nel presente articolo possono essere aggiornati dal Consiglio di Amministrazione. I Fondatori scelgono un membro nel Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tredici membri, compreso il Presidente ed è costituito come segue:

- a) il Presidente-Sovrintendente;
- b) il Sindaco di Roma;
- c) un consigliere nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
- d) un consigliere nominato dalla Regione Lazio;
- e) cinque consiglieri nominati dall'Assemblea degli Accademici;
- f) quattro consiglieri in rappresentanza dei Fondatori privati.

In caso di mancanza di componenti di cui alla lettera f) del presente comma, il Consiglio provvede alla nomina per cooptazione, scegliendoli fra personalità della cultura e delle professioni. Detti membri decadono automaticamente alla nomina di consiglieri di cui alla lettera f) del presente comma. I componenti nominati per cooptazione decadono iniziandosi dal primo nominativo cooptato, man mano che un fondatore privato realizza la condizione minima per nominare un suo rappresentante in C.d.A.

2. Possono nominare un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione esclusivamente i soggetti fondatori privati che, come singoli o cumulativamente, assicurino, oltre ad un apporto al patrimonio, per i due anni successivi a quello del loro ingresso nella Fondazione un apporto annuo alla gestione non inferiore all'8% del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della Fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione.

Raggiunta tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione accerta i requisiti anche ai sensi di quanto disposto al 4° comma del precedente art. 4, per l'eventuale nomina di un rappresentante dei soggetti privati, che concorrono alla gestione della Fondazione, nel Consiglio medesimo.
4. Il Consiglio nomina, nel proprio ambito, con le modalità stabilite dall'art.18, comma 4, un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 15

Requisiti per la nomina

I Consiglieri devono possedere i requisiti previsti dall'art.12 del decreto legislativo 29 giugno 1996 n.367.

Art. 16

Durata in carica del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni dalla prima riunione e i suoi componenti possono essere riconfermati.
2. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza del predecessore.

Art. 17

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) approva il bilancio di esercizio;
 - b) delibera le modifiche dello statuto;
 - c) approva, su proposta del Sovrintendente, i programmi scientifici, nonché i programmi didattici; inoltre, previo parere del Consiglio artistico, approva i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con il budget dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri;
 - d) stabilisce gli indirizzi di gestione economico-finanziaria della Fondazione;
 - e) nomina, su proposta del Presidente e del Consiglio Accademico, Comitati aventi funzioni consultive su specifiche materie o settori di attività, determinandone la composizione e le funzioni; nomina inoltre con le stesse modalità i docenti dei corsi;
 - f) approva il regolamento di organizzazione della Fondazione e gli altri regolamenti;
 - g) determina le indennità dovute al Vice-Presidente e ai Consiglieri;
 - h) ha ogni potere che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente e ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

Art. 18

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno tre Consiglieri.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione dell'ordine del giorno delle materie da trattare, devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della riunione al domicilio dei singoli Consiglieri.
3. Nei casi di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione scritta da inviare almeno quattro giorni prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le modifiche statutarie vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.
6. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. E' ammessa la presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione da parte dei Consiglieri anche mediante mezzi di telecomunicazione, e il Consiglio sarà validamente riunito.
8. I verbali dell'adunanza del Consiglio d'Amministrazione sono redatti da un segretario che può essere un Consigliere d'Amministrazione nominato dal Presidente all'inizio della seduta del Consiglio, oppure un dirigente della Fondazione, appositamente nominato, di volta in volta, dal Presidente. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
9. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Capo V

Il Presidente-Sovrintendente

Art. 19

Il Presidente-Sovrintendente

1. La Fondazione è presieduta dal Presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che svolge anche le funzioni di Sovrintendente e di Direttore Artistico, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente-Sovrintendente:
 - a) ha la legale rappresentanza della Fondazione e sovrintende al suo funzionamento;
 - b) cura la direzione artistica: dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Accademici, il Consiglio Accademico e i Comitati e cura che ne vengano eseguite le deliberazioni;
 - d) tiene le scritture contabili;
 - e) predispose il bilancio d'esercizio e i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente-Sovrintendente può adottare determinazioni immediatamente efficaci verso i terzi nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente-Sovrintendente ne adempie le funzioni il Vice-Presidente.

Capo VI

Il Collegio dei Revisori

Art. 20

Composizione e funzioni del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato e revocato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un membro effettivo designato dall'autorità di governo competente in materia di spettacolo e l'altro scelto dai Fondatori ai sensi dell'art. 13 del presente statuto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
3. Il Collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 e 2409 bis del codice civile.
6. Il compenso dei Revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è a carico della Fondazione.

Art. 21

Durata in carica del Collegio dei Revisori

1. I Revisori restano in carica quattro anni e possono essere revocati per giusta causa dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2. In caso di vacanza nel corso del quadriennio il nuovo Revisore, che viene nominato con le modalità di cui all'art. 20, commi 1 e 2, scade insieme con quelli in carica.

Capo VII

Art. 22

Consiglio Artistico

Il Consiglio Artistico svolge funzioni consultive al fine di ottimizzare la programmazione, la qualità e la conseguente produzione ed attività artistica della Fondazione, rendendo per iscritto pareri obbligatori al Consiglio di Amministrazione entro i 15 giorni successivi alla propria riunione.

Il Consiglio Artistico è composto:

- dal Vice-Presidente Accademico, che lo presiede;
- dal Direttore artistico o suo delegato;
- dal Direttore Stabile / o Principale / o Musicale, il quale potrà delegare il Maestro del Coro;
- da un rappresentante della Commissione artistica dell'Orchestra;
- da un rappresentante della Commissione artistica del Coro;
- da un rappresentante del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Fungerà da Segretario, curando i relativi adempimenti, il responsabile amministrativo più alto in carica.

Il Consiglio Artistico formula i propri pareri a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Artistico può riferire, ove richiesto, alle Assemblee, al Presidente-Sovrintendente, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio Accademico e al Collegio dei Revisori, sia in fase preventiva che successiva.

Il Consiglio Artistico predispone e approva con regolamento la propria attività, fatte salve le funzioni storicamente svolte dalle Commissioni artistiche e nel rispetto delle competenze attribuite agli organi della Fondazione.

Titolo IV

Art. 23

Organico e personale dipendente

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Fondazione è regolato dalle norme del c.c. e dalle leggi in materia di lavoro, dal C.C.N.L. di categoria, dai contratti aziendali nonché dagli artt. 22 e 23 del d.lgs.367/96, e successive modifiche e integrazioni. Il personale dipendente stabile della Fondazione usufruisce della stabilità di impiego ai sensi del combinato della legge 15 luglio 1966 n. 604 e legge 20 maggio 1970, n. 300.

La pianta organica del personale dipendente stabile della Fondazione (artistico, amministrativo, tecnico e ausiliario) necessario al conseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, approvata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo del 15 gennaio 1998, costituisce la base minima ed è elemento del piano economico finanziario triennale di cui al d. lgs.367/96, salvo possibili modifiche delle piante organiche disposte dall'Amministrazione vigilante.

La Conferenza permanente paritetica concorre con il Consiglio di Amministrazione ad ottimizzare l'attività produttiva nella salvaguardia degli interessi dei dipendenti allo sviluppo professionale ed al migliore assetto delle condizioni di lavoro. In tale veste e su tali materie può rendere parere al Consiglio di Amministrazione.

Titolo V

Bilancio e disposizioni finali

Art. 24

Il Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili, nonché secondo gli schemi eventualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il bilancio di esercizio predisposto dal Presidente-Sovrintendente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Art. 25

Controllo di gestione

1. E' istituito il controllo di gestione con il fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività posta in essere dalla Fondazione.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività della Fondazione ed è svolto in maniera continua secondo modalità che verranno stabilite dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente. Il controllo di gestione mira in particolare a verificare lo stato di attuazione dei programmi, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 26

Principi di organizzazione

Gli organi istituzionali curano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica delle risposdenze dei risultati.

I servizi della struttura operativa curano la gestione finanziaria e amministrativa.

Art. 27

Patrocinio Legale

La Fondazione può avvalersi della consulenza e del patrocinio legale della Avvocatura dello Stato.

Art. 28

Proroghe degli organi amministrativi

Per la ricostituzione degli organi amministrativi scaduti si applicano le disposizioni contenute nel decreto legge 16 maggio 1994 n. 293 convertito nella legge 15 luglio 1994 n. 444.

Art. 29

Disposizioni finali e transitorie

1. Agli effetti gestionali e fiscali la fusione tra Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Gestione Autonoma dei Concerti opera dal 1° gennaio 1999.